

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013  
620/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA DEI COSTI CONNESSI ALLA DISPONIBILITÀ DI  
UNITÀ TERMOELETTRICHE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 dicembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2012 (di seguito: decreto 23 novembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 settembre 2013 (di seguito: decreto 13 settembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, n. 297/05, (di seguito: deliberazione 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2012, 498/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 281/2013/R/gas;
- il parere dell'Autorità 28 dicembre 2012, 584/2012/I/eel;
- il parere dell'Autorità 10 gennaio 2013, 5/2013/I/eel;
- il parere dell'Autorità 8 ottobre 2013, 439/2013/I/gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 38bis, comma 1, del decreto-legge 83/12 prevede che, al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro), sulla base degli elementi evidenziati dal

Comitato per l'emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individui con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas naturale, di cui garantire la disponibilità, nonché le procedure per la loro selezione;

- l'articolo 38bis, comma 5, del decreto-legge 83/12 prevede che l'Autorità definisca le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per gli impianti, individuati sulla base delle procedure richiamate al punto precedente, in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale;
- con decreti 23 novembre 2012 e 13 settembre 2013, il Ministro ha adottato i provvedimenti funzionali alla selezione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema del gas rispettivamente per gli anni termici 2012/2013 e 2013/2014;
- con la deliberazione 297/05, l'Autorità ha istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il fondo per l'interrompibilità del sistema gas (di seguito: Fondo);
- il Fondo è alimentato da un corrispettivo unitario variabile (CV<sup>1</sup>) applicato, come maggiorazione del corrispettivo variabile di trasporto, ai quantitativi di gas immessi nella rete nazionale dei gasdotti, mediante il quale sono raccolti, presso gli utenti, gli importi necessari per il riconoscimento dei premi e degli incentivi previsti per i soggetti che aderiscono al contenimento dei consumi ai sensi del decreto 11 settembre 2007;
- alcuni utenti del trasporto hanno evidenziato la necessità che i corrispettivi applicati a copertura di oneri del sistema siano definiti con congruo anticipo affinché possano essere adeguatamente gestiti nella definizione delle condizioni di approvvigionamento e fornitura.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno prevedere disposizioni per la raccolta degli importi necessari al riconoscimento dei costi sostenuti per gli impianti termoelettrici essenziali per la sicurezza del sistema del gas, a seguito della valutazione delle relative istanze da parte degli operatori interessati una volta pervenute;
- sia a tal fine opportuno prevedere che la raccolta dei predetti importi sia effettuata mediante il corrispettivo CV<sup>1</sup> e versati sul Fondo, in quanto oneri comunque connessi al contenimento dei consumi di gas naturale nei casi di emergenza del sistema;
- sia opportuno che il valore del corrispettivo CV<sup>1</sup> sia conseguentemente aggiornato, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli utenti, sulla base delle stime attualmente disponibili relative agli importi da erogare

#### **DELIBERA**

1. di prevedere che gli oneri connessi alla disponibilità di impianti termoelettrici di cui al decreto-legge 83/12 siano erogati, sulla base delle disposizioni adottate dall'Autorità in esito al procedimento funzionale al loro riconoscimento, a valere sul fondo istituito con deliberazione 297/05;
2. di prevedere che il valore del corrispettivo CV<sup>1</sup>, mediante il quale è alimentato il fondo di cui al punto 1, sia aggiornato con un anticipo non inferiore a sei mesi dalla sua applicazione;

3. di stabilire che, con decorrenza dall'1 luglio 2014 e sino a nuovo aggiornamento effettuato in conformità a quanto previsto al punto 2, il corrispettivo CV<sup>I</sup> sia fissato nella misura di 0,001000 €/Smc e che sino a quella data si applichi il valore attualmente in vigore, come da tabella riepilogativa allegata (*Tabella 1*);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*